



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÉNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. **972** del **22 SET. 2015**

- VISTA** la Determinazione n. 2/10887 del 08/06/2015 recante modifica della Determinazione n. 1/7711 del 27/04/2015, che modifica la Determinazione n. 87/2623 dell'11/02/2015, relativa al "Secondo provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017...." a firma del Responsabile dell'Unità di Progetto;
- VISTA** la comunicazione pervenuta dall'I.Z.S. di Sassari p. n. 7888/15 del 15/09/2015 e la notifica nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'azienda IT017SS017, sita in Comune di Buddusò;
- RITENUTO** necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Muias sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

**DETERMINA**

- ART. 1** È dichiarato «zona di protezione» per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 3 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2** Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA".
- ART. 3** All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:
- il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione delle stesse da parte del Veterinario Ufficiale che procede all'esame clinico dei suini ed al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200;
  - il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate delle operazioni di scarico degli animali o soste;
  - la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri autoveicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;
  - divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;
  - la denuncia, di tutti i suini morti o malati nell'azienda al Veterinario Ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 972 del 22 SET. 2015

- f) Il divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano per almeno 40 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette;
- g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
- h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole;
- i) la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

- ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
  - b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
- ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione e disinfestazione nelle aziende infette.
- ART. 6 In deroga agli art. 3, comma f, e art. 5, i termini di quaranta e di quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti a trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
- ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, della presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.
- ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

RS/Resp. 5.2 *di*



Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Daniela Mulas




972

22 SET. 2015

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

All. 1 Focolaio di PSA azienda IT017SS017 Comune di Buddusò



Comuni soggetti a restrizione

BUDDUSO'	90017
----------	-------

Comuni soggetti a restrizione 10km

ALA' DEI SARDI	90002
BITTI	91009
BUDDUSO'	90017
BULTEI	90018
NULE	90045
OSIDDA	91068
PATTADA	90055



*[Handwritten signature]*